

Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:

–

Modificato:

350.100 | 500.000 | 507.100 | **613.000** | 618.100 | 807.100 |
820.100 | 870.100 | 920.100 | 945.100

Abrogato:

–

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 79 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol)" CSC [613.000](#) (stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ La Polizia cantonale adempie ai seguenti compiti:

g) **(modificata)** assicura il sostegno di polizia in occasione di grandi eventi; essa può assumere il coordinamento dell'intervento;

Art. 3 cpv. 1 (modificato), cpv. 1^{bis} (nuovo)

¹ I comuni adempiono ai compiti di polizia. Fatta salva la competenza della Polizia cantonale, sul loro assegnati dalla legislazione. Possono emanare proprie prescrizioni per territorio i compiti, la formazione e l'equipaggiamento della polizia comunale. I comuni si occupano:

-
- a) **(nuova)** del mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza;
 - b) **(nuova)** della sorveglianza del traffico in stazionamento;
 - c) **(nuova)** dell'adempimento di altri compiti di polizia assegnati loro dalla legislazione.

^{1bis} I comuni possono emanare proprie prescrizioni per i compiti, la formazione e l'equipaggiamento della polizia comunale.

Art. 13 cpv. 3 (nuovo)

³ Persone e oggetti possono essere segnalati ai fini di una sorveglianza discreta ai sensi degli articoli 33 e 34 dell'ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE^{1).}

Art. 16 cpv. 1 (modificato)

¹ La Polizia cantonale può decidere l'allontanamento immediato conformemente all'~~articolo 28b capoverso 4~~**articolo 28b capoverso 4** CC²⁾, per al massimo dieci giorni. La decisione va accompagnata da un'indicazione dei rimedi giuridici e:

- b) **(modificata)** va trasmessa **entro 24 ore** al giudice unico presso il tribunale regionale; e, nel caso siano interessati dei minori; **oppure siano da prendere in considerazione misure di protezione dei minori e degli adulti**, all'autorità di protezione dei minori **entro 24 ore e degli adulti**;

Titolo dopo Art. 21 (nuovo)

3.1 Misure di polizia sotto copertura

Art. 21a (nuovo)

Misure preventive di sorveglianza

1. Disposizioni generali

¹ A difesa da pericoli notevoli nonché per l'individuazione e l'impeditimento di reati, secondo il principio della proporzionalità, già prima di avviare indagini di polizia giudiziaria, la Polizia cantonale può disporre l'impiego di:

- a) osservazioni;
- b) indagini in incognito;
- c) indagini preliminari in incognito, nella misura in cui abbiano ad oggetto l'individuazione e l'impeditimento di reati ai sensi dell'articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale;
- d) apparecchi tecnici di sorveglianza, nella misura in cui abbiano ad oggetto l'individuazione e l'impeditimento di reati ai sensi dell'articolo 269 capoverso 2 del Codice di procedura penale.

¹⁾ RS 362.0

²⁾ RS 210

² Il comandante della polizia comunica alla persona direttamente interessata dalla misura preventiva di sorveglianza il motivo, il genere e la durata della misura, non appena lo scopo perseguito con la misura lo consente.

³ La comunicazione secondo il capoverso 2 viene tralasciata se ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti. È fatto salvo il consenso del Tribunale amministrativo nei casi di cui all'articolo 21a capoverso 1 lettera c e lettera d.

⁴ Nella misura in cui la presente legge rimandi alle disposizioni del Codice di procedura penale relative alle misure di sorveglianza segrete, al Tribunale amministrativo spettano i compiti e le attribuzioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, mentre al comandante di polizia spettano quelli del pubblico ministero.

Art. 21b (nuovo)

2. Osservazione

¹ Si è in presenza di un'osservazione se persone e oggetti vengono osservati in segreto in luoghi accessibili al pubblico e vengono effettuate registrazioni su supporto visivo o sonoro.

² Le osservazioni vengono disposte dall'ufficiale di picchetto. Nel quadro di una tale osservazione l'ufficiale di picchetto può disporre l'impiego di mezzi tecnici al fine di determinare l'ubicazione di persone e oggetti.

³ Se la durata delle osservazioni supera un mese, il comandante di polizia decide in merito alla loro continuazione.

Art. 21c (nuovo)

3. Indagine in incognito

¹ Per il concetto di indagine in incognito trova applicazione per analogia l'articolo 298a del Codice di procedura penale.

² Le indagini in incognito vengono disposte da un ufficiale di picchetto.

³ Se la loro durata supera un mese, il comandante di polizia decide in merito alla loro continuazione.

⁴ Per l'esecuzione trovano applicazione per analogia gli articoli 298c e 298d capoversi 1 e 3 del Codice di procedura penale.

Art. 21d (nuovo)

4. Inchiesta preliminare mascherata

¹ Per il concetto di inchiesta preliminare mascherata trova applicazione per analogia l'articolo 285a del Codice di procedura penale.

² Gli interventi di agenti infiltrati vengono disposti dal comandante di polizia.

³ La disposizione sottostà all'approvazione del Tribunale amministrativo. Per la procedura di approvazione trova applicazione per analogia l'articolo 289 del Codice di procedura penale.

⁴ Per l'esecuzione trovano applicazione per analogia gli articoli 287, 288 e 290-297 del Codice di procedura penale.

Art. 21e (nuovo)

5. Sorveglianza tecnica

¹ Si è in presenza di una sorveglianza tecnica quando vengono impiegati apparecchi tecnici di sorveglianza al fine di osservare, intercettare o registrare eventi in luoghi privati o non accessibili al pubblico.

² L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza viene disposto dal comandante di polizia.

³ La disposizione sottostà all'approvazione del Tribunale amministrativo. Per la procedura di approvazione trova applicazione per analogia l'articolo 274 del Codice di procedura penale.

⁴ Per l'esecuzione della sorveglianza trovano applicazione per analogia gli articoli 275-278 del Codice di procedura penale.

Art. 21f (nuovo)

Identità fittizia preparatoria

¹ Per preparare un'inchiesta preliminare mascherata secondo l'articolo 21a capoverso 1 lettera c della presente legge oppure secondo l'articolo 286 del Codice di procedura penale il comandante di polizia può assegnare ad agenti e alle loro persone di contatto un'identità fittizia che celi la loro vera identità.

² Per costituire o mantenere l'identità fittizia è possibile allestire o alterare documenti.

³ L'identità fittizia può essere utilizzata solo se è disponibile l'approvazione per l'inchiesta preliminare mascherata secondo l'articolo 21d capoverso 3 della presente legge oppure secondo l'articolo 289 del Codice di procedura penale.

Art. 21g (nuovo)

Informatori, persone di fiducia

¹ Per adempiere ai suoi compiti, la Polizia cantonale può ricorrere a informatori o persone di fiducia. Essa può garantire loro riservatezza e versare loro un indennizzo adeguato.

² Gli informatori trasmettono informazioni alla Polizia cantonale di propria iniziativa.

³ Le persone di fiducia procurano informazioni su disposizione della Polizia cantonale.

Art. 22

Abrogato

Art. 23 cpv. 3 (nuovo)

³ La Polizia cantonale può registrare l'intervento con mezzi tecnici adeguati se l'adempimento dei suoi compiti è correlato a un rischio elevato per i propri membri oppure per persone interessate.

Titolo dopo Art. 26 (nuovo)

5.1 Sorveglianza dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile

Art. 26a (nuovo)

Sorveglianza senza identificazione di persone da parte della Polizia cantonale

¹ Per adempiere ai propri compiti, la Polizia cantonale può sorvegliare lo spazio pubblico con apparecchi di sorveglianza video e audio, a condizione che ciò non comporti l'identificazione di persone.

Art. 26b (nuovo)

Sorveglianza con identificazione di persone da parte della Polizia cantonale

¹ Nello spazio pubblico la Polizia cantonale può riprendere persone o gruppi di persone nonché le loro dichiarazioni con apparecchi di sorveglianza video e audio ai fini dell'identificazione di persone, se la sicurezza e l'ordine pubblici sono pregiudicati, in particolare perché sono stati commessi reati oppure sussiste il pericolo concreto che questi possano essere commessi.

Art. 26c (nuovo)

Sorveglianza con identificazione di persone da parte di altre autorità

1. Titolare dell'immediata polizia

¹ Il titolare dell'immediata polizia può impiegare apparecchi per la videosorveglianza per l'identificazione di persone all'interno e all'esterno di edifici cantonali, nella misura in cui ciò sia necessario per la protezione degli edifici e dei loro utenti.

² Gli edifici sorvegliati devono essere comunicati alla Polizia cantonale.

Art. 26d (nuovo)

2. Comuni

¹ Per adempiere ai loro compiti, i comuni possono sorvegliare lo spazio pubblico con apparecchi di videosorveglianza per l'identificazione di persone se la sicurezza e l'ordine pubblici sono esposti a una minaccia concreta.

² Nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 26c capoverso 1 essi possono sorvegliare i loro edifici pubblici e accessibili al pubblico.

³ In ogni caso essi emanano una decisione generale.

⁴ Le ubicazioni degli apparecchi di videosorveglianza nonché gli edifici sorvegliati devono essere comunicati alla Polizia cantonale.

Art. 26e (nuovo)

Condizioni

¹ Per le sorveglianze video e audio disciplinate nella presente sezione vigono i seguenti presupposti:

- a) la sorveglianza deve essere proporzionata;
- b) la presenza dell'impianto di sorveglianza deve essere segnalata in forma appropriata, se le circostanze lo permettono;
- c) i dati registrati devono essere utilizzati per lo scopo previsto;
- d) i dati registrati devono essere protetti da un trattamento non autorizzato;
- e) le registrazioni vengono cancellate dopo 30 giorni, nella misura in cui esse non siano necessarie per l'individuazione o l'impeditimento di reati oppure per sventare minacce.

² Un impianto di sorveglianza per l'identificazione di persone dispone di un regolamento di utilizzo, il quale definisce lo scopo, i requisiti secondo il capoverso 1, le caratteristiche tecniche, le ubicazioni nonché le misure adottate al fine di rispettare i requisiti generali in materia di protezione dei dati.

Art. 26f (nuovo)

Sorveglianza del traffico

¹ Nel traffico stradale la Polizia cantonale può registrare targhe di controllo di veicoli in maniera automatizzata e raffrontarle con banche dati.

² È ammesso il raffronto automatizzato

- a) con repertori di polizia delle persone segnalate e della ricerca di oggetti;
- b) con elenchi di targhe di controllo di veicoli, ai cui detentori la licenza di condurre è stata revocata o negata; e
- c) con ordini di ricerca concreti della Polizia cantonale.

³ Nei casi in cui non vi sono corrispondenze con una banca dati, la cancellazione dei dati rilevati automaticamente è immediata. Altrimenti essa avviene conformemente alle disposizioni del diritto amministrativo o del diritto processuale penale.

Art. 27 cpv. 1^{bis} (nuovo), cpv. 2 (abrogato)

^{1bis} L'elaborazione di dati comprende anche i dati personali degni di particolare protezione.

² *Abrogato*

Art. 27a (nuovo)

Raccolta di dati

¹ Per adempiere al mandato conferitole dalla legge, la Polizia cantonale può rilevare e ricevere informazioni e dati da fonti pubbliche, private e ufficiali.

² Essa può ricevere o richiedere nella procedura di richiamo dati di autorità di polizia, d'azione penale e amministrative estere, federali e cantonali.

³ Organi pubblici o autorità nonché privati comunicano dati alla Polizia cantonale, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento del compito di polizia. Essi possono rendere accessibili i dati nella procedura di richiamo.

Art. 29 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo), cpv. 3 (nuovo)

TrasmissioneComunicazione dei dati (titolo modificato)

¹ La Polizia cantonale può trasmettere dati personali a terzi, qualora ciò sia previsto dalla legge oppure indispensabile per:

Elenco invariato.

² La comunicazione dei dati alle autorità di polizia o d'azione penale può avvenire anche in maniera automatizzata.

³ La Polizia cantonale può concedere accesso a dati di polizia, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento di compiti di polizia delegati.

Art. 29a (nuovo)

Distruzione dei dati

¹ I dati devono essere distrutti entro cinque anni.

² Essi non vengono distrutti se

- a) la legislazione dispone altrimenti;
- b) una durata di conservazione più lunga è nell'interesse dell'interessato; oppure
- c) interessi preponderanti di polizia giudiziaria o di polizia di sicurezza richiedono una durata di conservazione più lunga.

Art. 35 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Se i comuni non adempiono o non adempiono tempestivamente ai loro compiti di polizia, in caso d'intervento essi possono essere obbligati a rimborsare le spese risultanti alla Polizia cantonale.

Art. 36j cpv. 1 (modificato)

¹ Chiunque mendica per avversione al lavoro o per dissolutezza, chiunque obbliga mendichi od obblighi all'accattonaggio fanciulli o altre persone da lui dipendenti, è punito con la multa.

Art. 36k cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)

¹ Infrazioni Sul loro territorio i comuni sono autorizzati a punire infrazioni agli articoli 36c, 36g, 36h e 36j possono essere sanzionate dai comuni con una multa fino a 10 000 franchi, nella procedura misura in cui non trovino applicazione disposizioni penali di multa disciplinare diritto federale.

² Le infrazioni possono essere punite nella procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale.

Art. 38 cpv. 2 (nuovo)

² L'esercizio di apparecchi di sorveglianza video e audio che rientrano nella sezione 5.1 e che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono in uso, può essere proseguito se entro dodici mesi sono soddisfatti i requisiti previsti dagli articoli 26c-26e.

II.

1.

L'atto normativo "Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP)" CSC [350.100](#) (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 30 cpv. 2 (abrogato)

² *Abrogato*

Art. 30a V2 (nuovo)

Procedura d'autorizzazione

¹ I membri del Governo, i giudici e gli attuari del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo possono essere perseguiti penalmente per crimini e delitti commessi durante l'esercizio della loro carica, solo con l'autorizzazione della Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia.

² Gli agenti della Polizia cantonale possono essere perseguiti penalmente per crimini e delitti commessi nell'esercizio della loro funzione solo con l'autorizzazione del Tribunale cantonale.

Art. 30a V3 (nuovo)

Procedura d'autorizzazione

¹ I membri del Governo, i giudici e gli attuari del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo possono essere perseguiti penalmente per crimini e delitti commessi durante l'esercizio della loro carica, solo con l'autorizzazione della Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia.

² Membri nonché attuari dei tribunali regionali, delle autorità di conciliazione nonché impiegati cantonali che sono particolarmente esposti a causa della loro attività di servizio come procuratori pubblici e agenti di polizia possono essere perseguiti penalmente per crimini e delitti commessi nell'esercizio della loro funzione solo con l'autorizzazione del Tribunale cantonale.

Art. 43 cpv. 2 (abrogato)

² *Abrogato*

Titolo dopo Art. 44 (nuovo)

5.1a Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale

Art. 44a (nuovo)

Competenze

¹ Nella misura in cui non sussistano altre competenze attribuite da leggi speciali, la Polizia cantonale è competente per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale sulle multe disciplinari¹⁾.

Art. 44b (nuovo)

Procedura ordinaria

¹ La procedura penale ordinaria viene condotta dall'autorità cantonale competente in materia.

2.

L'atto normativo "Legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (Legge sanitaria)" CSC [500.000](#) (stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:

Art. 65 cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

³ I comuni sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari²⁾.

⁴ La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari³⁾.

3.

L'atto normativo "Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari)" CSC [507.100](#) (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:

Art. 17a (nuovo)

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale

¹ I comuni sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari⁴⁾.

² La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari⁵⁾.

¹⁾ RS 741.03; 741.031

²⁾ RS 741.03; 741.031

³⁾ RS 741.03

⁴⁾ RS 741.03; 741.031

⁵⁾ RS 741.03

4.

L'atto normativo "Legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo (LAdLSA)" CSC [618.100](#) (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:

Art. 5a (nuovo)

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale

¹ I comuni riscuotono multe disciplinari in caso di violazione dell'obbligo di notificare l'arrivo o la partenza (art. 120 cpv. 1 lett. a LStr¹).

² La Polizia cantonale riscuote multe disciplinari in caso di infrazioni all'articolo 120 capoverso 1 lettere b-e LStr.

³ La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari².

5.

L'atto normativo "Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra)" CSC [807.100](#) (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 62a (nuovo)

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale

¹ La Polizia cantonale riscuote multe disciplinari in caso di infrazioni all'articolo 14 capoverso 1 in unione con gli articoli 7 e 8 LUSN³.

² La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari⁴.

6.

L'atto normativo "Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb)" CSC [820.100](#) (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 56 cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

³ I comuni, il servizio specializzato e la Polizia cantonale sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari⁵.

⁴ La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari⁶.

¹⁾ RS 142.20

²⁾ RS 741.03

³⁾ RS 741.71

⁴⁾ RS 741.03

⁵⁾ RS 741.03; 741.031

⁶⁾ RS 741.03

7.

L'atto normativo "Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)" CSC [870.100](#) (stato 1 gennaio 2014) è modificato come segue:

Art. 3a (nuovo)

Comunicazione di dati alla Polizia cantonale

¹ L'Ufficio della circolazione comunica alla Polizia cantonale i dati personali di persone a cui è stata ritirata la licenza per allievo conducente oppure la licenza di condurre.

8.

L'atto normativo "Legge cantonale sulle foreste (LCFo)" CSC [920.100](#) (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:

Art. 61 cpv. 1 (modificato), cpv. 1^{bis} (nuovo)

¹ Contravvenzioni conformemente all'articolo 34 I comuni sono giudicate dai comuni, se non trova applicazione la procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale competenti per la riscossione delle multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari¹⁾.

^{1bis} La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari²⁾.

9.

L'atto normativo "Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi (LEPA)" CSC [945.100](#) (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:

Art. 23b (nuovo)

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale

¹ I comuni sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari³⁾.

² La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari⁴⁾.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

¹⁾ RS 741.03; 741.031

²⁾ RS 741.03

³⁾ RS 741.03; 741.031

⁴⁾ RS 741.03

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.